

TI_GERICHTE 16.2018.39 vom 28. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.39

FR: TI_GERICHTE 16.2018.39 du 28 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2018.39 del 28 novembre 2019

Regeste

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 5 luglio 2018. Introdotto il 6 agosto 2018 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata il Giudice di pace, riassunta la giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato, ha ritenuto che gli atti e l'istruttoria non avevano dimostrato che durante il rapporto di lavoro l'attore avesse prestato i suoi servizi in altri esercizi pubblici. A suo avviso, “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R_____ la sera del 28 febbraio 2017, per altro unica prova plausibile a sostegno della tesi del convenuto, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. Ne ha

concluso che non essendo stati dimostrati i gravi motivi, la disdetta immediata del rapporto contrattuale era ingiustificata. Il primo giudice ha quindi considerato abusiva la trattenuta di salario quale indennità per licenziamento per motivi gravi. Egli ha poi riconosciuto il diritto del convenuto di percepire il salario per il mese di febbraio e per i primi quattro giorni di marzo 2017, così come la quota di tredicesima relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, respingendo per contro le pretese per ore supplementari e per il rimborso delle spese di lavaggio e stiratura del vestiario. Quanto alle pretese poste in compensazione dal datore di lavoro, il Giudice di pace ha respinto quella relativa all'acconto di fr. 1000.– ritenendola non provata e ha accolto limitatamente a fr. 1110.– quella per il vitto. In definitiva, egli ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 3051.25 (fr. 4701.37 lordi ./ deduzioni sociali fr. 1650.12 + fr. 1100.–) oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

E. 4

maggio 2018, act. 32). f) Per converso, _____ R_____ O_____, cameriera del ristorante R_____, ha dichiarato che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso la Pizzeria R_____ il signor CO 1 non ha mai lavorato per il ristorante” né di averlo mai visto frequentare il ristorante, quantunque non si fosse ricordata “se il 21, 22 e 28 febbraio 2017 era sul posto di lavoro” (_____ R_____ O_____ del 4 maggio 2018, act. 30). Dal canto suo L_____ F_____, anch'egli attivo al Ristorante R_____, ha riferito che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso il Ristorante R_____ l'attore non vi ha mai lavorato” ma “è venuto, anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a vedere come si lavorava al ristorante (in pizzeria, cucina, ...). È venuto una sera per vedere il lavoro per circa 2, 3 ore” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 31). g) Dato quanto precede, che l'attore abbia svolto prestazioni lavorative per terzi, oltre ad essere da lui riconosciuto, può essere ammesso. Quanto meno fino al 24 febbraio 2017, tale situazione, fors'anche ignorata dal convenuto, non era tuttavia assurda a grave motivo tant'è che il datore di lavoro aveva solo ammonito il dipendente. Per il periodo successivo, quest'ultimo ha ammesso di avere eseguito “alcune ore di prova presso un altro esercizio pubblico” (doc. D), ma relativamente all'attività svolta il 27 febbraio 2017 nemmeno il convenuto se ne è avvalso. Quanto alla sera del 28 febbraio seguente, desta qualche perplessità la presenza dell'attore in cucina vestito da cuoco, e ci si può seriamente chiedere se “per vedere come funzionava il lavoro e i piatti serviti” occorrevano più ore su più giorni. h) Resta il fatto che su quanto successo la sera del 28 febbraio 2017, di cui nemmeno è dato di sapere se vi sia stata una remunerazione, in presenza di deposizioni testimoniali di segno contraddittorio, il reclamante non dimostra perché sarebbe arbitrario ritenere che “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R_____ la sera del 28 febbraio 2017, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. La valutazione delle prove operata dal primo giudice non può pertanto ritenersi manifestamente insostenibile, non avendo negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa. In siffatte circostanze, la conclusione del Giudice di pace, secondo cui l'esistenza di una causa grave suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore non era stata dimostrata resiste alla critica. Ne segue che l'attore ha diritto a percepire quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato il 4 marzo 2017 (art. 337 c cpv. 1 e 2 CO), mentre al convenuto non può essere riconosciuta un'indennità di fr. 900.–, né a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 337 b CO, non essendo la risoluzione immediata giustificata, né tantomeno a titolo di indennità corrispondente a un quarto del salario mensile ai sensi dell'art. 337 d CO perché l'attore è stato licenziato e non

vi è stato quindi alcun ingiustificato abbandono dell'impiego. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

E. 5

Il reclamante rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione per il vitto consumato dall'attore nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 soltanto per fr. 1100.– (110 pranzi a fr. 10.–), anziché per fr. 1980.– (110 pranzi e cene a fr. 18.–) così come da lui indicato nel suo conteggio (doc H). Premesso che per il convenuto medesimo, “le trattenute del vitto sono state calcolate sull'effettivo e non sull'importo presente sul contratto di lavoro di fr. 540.– mensili” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36), è vero che _____ D _____ e _____ S _____ hanno confermato le loro dichiarazioni scritte secondo cui l'attore aveva “regolarmente usufruito dei pasti presso la B _____, sia a pranzo che a cena” (doc. 1 e 2; verbali di deposizioni di _____ D _____ e _____ S _____ del 4 maggio 2018, act. 34 e 35). Resta il fatto che il Giudice di pace ha rimproverato al convenuto di non avere provato la quantità di pasti consumati dall'attore. Le affermazioni dei due testi non bastano per rendere manifestamente arbitraria la conclusione del primo giudice, il convenuto dovendo dimostrare l'effettivo consumo dei pasti da parte dell'attore. Ne segue che non si giustifica riconoscere più dei 110 pranzi a fr. 10.– già ammessi “in equità” dal Giudice di pace. Anche al riguardo il reclamo si rivela destinato all'insuccesso.

E. 6

Il reclamante censura la mancata deduzione dalla pretesa avversaria di fr. 1000.– corrispondenti all'acconto sul salario di febbraio 2017 da lui versato all'attore. Il Giudice di pace ha respinto la pretesa poiché _____ D _____, pur confermando che l'attore aveva ricevuto fr. 1000.– non era stato in grado di sapere “a che titolo questo versamento è stato effettuato”. Il che è senz'altro vero. Resta il fatto che il convenuto ha sempre sostenuto di avere versato al lavoratore “l'acconto di fr. 1000.– il mese di febbraio e trattenuto nella paga del mese di febbraio 2017” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36). L'attore ha invero contestato di avere ricevuto tale importo, ma dopo essere stato smentito da _____ D _____, la cui deposizione al riguardo è sufficiente per dimostrare il versamento senza la necessità di una ricevuta, l'allegazione del convenuto poteva ritenersi dimostrata. Incombeva pertanto all'attore spiegare per quale motivo aveva ricevuto l'importo in questione. Se non che egli si è limitato ad adombrare possibili causali quali “il saldo del salario precedente, il rimborso di un prestito, un regalo per altre faccende, la regolazione di rapporti personali e privati e via dicendo” (cfr. osservazioni pag. 7) ma senza recare alcun elemento che potesse insinuare considerevoli dubbi sull'allegazione del convenuto. Ne segue che, al proposito, la conclusione del Giudice di pace si avvera errata di modo che il reclamo su questo punto deve essere accolto. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima riformando la decisione impugnata nel senso che la petizione va accolta per fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

E. 7

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, quantunque essa sia stata

rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito del reclamo impone altresì una lieve riduzione dell'indennità per ripetibili di prima sede. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Il convenuto è condannato a versare all'attore fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017. 2. La tassa di giustizia di fr. 280.– e le spese di fr. 320.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 150.– per ripetibili ridotte. II. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv. ; – Sindacato . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.